

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 novembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 100

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio.

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano.

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993. — <i>Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella .</i>	»	5
DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993. — <i>Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga</i>	»	17
DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993. — <i>Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Vesuvio .</i>	»	33
DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993. — <i>Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano</i>	»	47

DECRETO 4 novembre 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni.

Visto il proprio precedente decreto in data 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,

Viste le note in data 30 dicembre 1992, con le quali è stato richiesto alle regioni Abruzzo, Marche, Lazio, alle province, alle comunità montane ed ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto il parere reso dalla regione Abruzzo, anche nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito a seguito della richiesta effettuata dalla regione Abruzzo con nota del 15 febbraio 1993;

Visti i pareri resi dagli enti locali interessati, in applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di esclusione dalla perimetrazione unicamente per le aree individuate come zone di valore paesaggistico con maggior grado di antropizzazione, salvo che per l'area compresa tra il monte Utero e il monte Rota in aderenza al piano dei parchi della regione Lazio, rimandando alle fasi successive di puntuale definizione della perimetrazione ogni eventuale, ulteriore approfondimento;

Ritenuto in particolare di dover rinviare alla fase istruttoria della perimetrazione definitiva l'eventuale esclusione di altre aree attualmente incluse nel parco o l'eventuale inclusione di aree attualmente escluse dal perimetro del parco sulla base di specifiche deliberazioni dei consigli regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate dagli enti locali in merito alle misure provvisorie di salvaguardia siano state sostanzialmente recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto, sono analoghe alle predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Abruzzo e degli enti locali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica della perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, e individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente è depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1 : 25 000

Art. 2.

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

L'area del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga così come delimitata nel presente decreto è suddivisa, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, ovvero finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nelle aree ricadenti nelle zone 2, campite a maglie ortogonali nella cartografia allegata al presente decreto, le regioni Abruzzo, Lazio e Marche potranno procedere all'istituzione di aree contigue secondo le procedure di cui al citato art. 32 della legge n. 394/1991. Successivamente alla istituzione di tali aree contigue, il Ministro dell'ambiente provvederà alla ripermimetrazione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, escludendo le suddette aree dai territori del parco

Art. 4.

Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, così come delimitato nel presente decreto, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera c) dell'art. 5;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse le discariche per i rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato ai sensi della normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

Art. 5.

Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva, fatta eccezione per il lago di Campotosto;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a).

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ricadente nelle zone 2, così come perimetrato nel presente decreto, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei piani paesaggistici regionali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 7, e dalla lettera e), comma 1, dell'art. 8.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, art. 5, e in particolare tracciati stradali di carattere interpodereale nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazioni al regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 4, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti,

b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazione del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 9.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma.

2. L'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto debbono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento. Tali autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere rinviato una sola volta di ulteriori sessanta giorni per necessità istruttoria. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

È abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 riguardante la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 4 novembre 1993.

Il Ministro: SPINI



Ministero dell'Ambiente
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

**ZONAZIONE DEL
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**
(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)
QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Norcia 132	Ascoli Piceno 133	- Giulianova 134
L'Aquila 139	Teramo 140	Pescara 141
Avezzano 145	Sulmona 146	Lanciano 147

TITOLO foglio
NUMERO foglio

= FOGLIO I.G.M.
SCALA 1:100.000



= Foglio interessato
dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

IV 132	IV 133	I 134
III	III	II
IV 139	IV 140	IV 141
III	III	III
IV 145	IV 146	IV 147
III	III	III

NO NE	NO. NI
IV	I
SO SE	SO. SI
NO NE	NO. NE
III	II
SO SE	SO. SE

= TAVOLETTE I.G.M.
SCALA 1:25.000

(Orientamento e Quadrante)



= Tavoletta interessata
dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA



= Zona 1



= Zona 2

classificati
1/100000
1/200000
1/500000

Norcia

Longitudine del meridiano di Roma (Monte Mario)

NOBILIA



Istituto geografico militare
Completato nel 1959 da i rilievi del 1951-52-53

In questa edizione i confini delle circoscrizioni amministrative sono indicati secondo la situazione 1° Gennaio 1975

Linee rosse: Territorio militare
Linee verdi: Territorio civile

Partenza o fine linea

di un itinerario

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri


Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

Scala chilometrica di 1:100000
Lunghezza: 1000 metri
Larghezza: 500 metri

La coordinata geografica corrisponde ad Ecliptica
interpolata cronometrica e Fuso di Napoli



F. 152



SERIE M 691 L
 FOGLIO NORCIA 132
 EDIZIONE 8 - 16 M 1

- 1 - Fra. del Com. di Vico
- 2 - " " " Roccaforte
- 3 - " " " Rocca Piccola


COMUNI CHE HANNO CAMBIATO DENOMINAZIONE
 a - Castellaneta sul Mare



L'Aquila

Longitudine del meridiano di Roma (Monte Mario)

L'AQUILA



Istituto geografico militare


Completato nel 1958 dai rilievi del 1953

Scala chilometrica da 1 a 100000

Cartografia

Cartografia

<p>Carabinieri, Sottosegretario, Guardia</p> <p>Passaggio a livello, Barriere, etc.</p> <p>Trasporti aerei, in rettilineo e in curva</p> <p>Trasporti ferroviari, in rettilineo e in curva</p> <p>Trasporti marittimi, in rettilineo e in curva</p> <p>Trasporti stradali, in rettilineo e in curva</p> <p>Trasporti aerei, in rettilineo e in curva</p> <p>Trasporti ferroviari, in rettilineo e in curva</p> <p>Trasporti marittimi, in rettilineo e in curva</p> <p>Trasporti stradali, in rettilineo e in curva</p>	<p>Ferrovie a due binari</p> <p>... a un binario</p> <p>... a marciapiedi pedali</p> <p>Trasporti in sede propria, ferroviari</p> <p>... su strada ordinaria</p> <p>Trasporti aerei per passeggeri e merci</p> <p>Trasporti ferroviari</p>	<p>Autostrade</p> <p>Strade principali</p> <p>Strade secondarie</p> <p>Strade comunali</p> <p>Strade vicinali</p> <p>Strade private</p> <p>Strade di campagna</p> <p>Strade di montagna</p> <p>Strade di valle</p> <p>Strade di pianura</p> <p>Strade di collina</p> <p>Strade di mare</p> <p>Strade di lago</p> <p>Strade di fiume</p> <p>Strade di montagna</p> <p>Strade di valle</p> <p>Strade di pianura</p> <p>Strade di collina</p> <p>Strade di mare</p> <p>Strade di lago</p> <p>Strade di fiume</p>
---	--	---



SERIE M 491
FOGLIO L'AQUILA 139
EDIZIONE 4 - 1961

**RETICOLATO CHILOMETRICO
NELLA PROIEZIONE CONFORME
UNIVERSALE TRASVERSA DI MERCATORE**

Sistema U. T. M.
(Dati europei 1956)

LE LINEE CONTRASTATE DA NUMERI NERI, INDICANO IL
RETICOLATO U. T. M. (FUEG 3) ELLIBOIDE INTERNAZIONALE

DESIGNAZIONE DI ZONA	ESEMPIO DI DESIGNAZIONE DI UN PUNTO CON L'APPROSSIMAZIONE DI 100 METRI
33T	NOME DEL PUNTO = 4 1007
<p>DESIGNAZIONE di QUADRANTE di 100 chilometri di lato</p>	<p>1°) Leggere il valore che identifica il quadrante di 100 chilometri di lato nel nome di zona di punto</p> <p>2°) Leggere il valore del meridiano (latitudine) corrispondente al quadrante punto considerato e registrare la sola cifra decimale di carattere grande</p> <p>3°) Leggere il valore del parallelo (longitudine) corrispondente al quadrante punto considerato e registrare la sola cifra decimale di carattere grande</p> <p>4°) Leggere il valore del parallelo (latitudine) corrispondente al quadrante punto considerato e registrare la sola cifra decimale di carattere grande</p>
<p>TRASCRIVERE nella designazione di un punto le cifre scritte in carattere piccolo di ogni numero del riquadro. Questo deve risultare nel calcolo</p> <p>Usare soltanto le cifre scritte in carattere più grande</p>	<p>DESIGNAZIONE DEL PUNTO UH 448086</p> <p>Prendere la designazione di zona e il nome del punto che la precede e aggiungere il numero del punto</p> <p>33TUH448086</p>

La designazione magnetica al 1° gennaio 1959 è

per il punto di mezzo del margine occidentale di questo carta 1°45' 31" di est

orientato di questo carta 1°29' 26" di est

Essa diminuisce annualmente di circa 6'30" 1"19

M = Marc geografica
 N = Nord magnetico
 Nm = Nord magnetico

Le simboli sono di disegno magnetico come rappresentato nei ritagli del grafico

Conversione al centesimo della terra per il reticolato U. T. M.
Fueg 31 Va 1°12' - 21" 3 anni

La coordinate dei vertici di questo carta nel reticolato (latitudine) (proiezione Gauss) dalla ellissoide internazionale orientamento a M. Mario (1940) sono le seguenti:

FUOCO EST			
N. O.	E = 2352188	N. E.	E = 2333166
	N = 4725917		N = 4725045
S. O.	E = 2351294	S. E.	E = 2324490
	N = 4689301		N = 4686030

Nella carta sono indicati in alto l'angolo di inclinazione. Questo è indicato nella cartina con i seguenti segni: Convergenza: 1°45' 31" - 1°29' 26" - 1°45' 31"

COORDINATOMETRO
1 divisione = 1 chilometro



SERIE M 491
FOGLIO L'AQUILA 139
EDIZIONE 4 - 1961

Carta edita dallo Stato (Legge n° 58 del 2-7-1960)
Tutti i diritti di riproduzione e di ristampare sono riservati

Linee, curve, rettili
Sintesi
Affidato
Fornitura, punti e tracciati

